

## Ordinanza municipale concernente le tasse annuali sulla raccolta e l'eliminazione dei rifiuti

Il Municipio di Cevio, richiamati

- Il Regolamento comunale sulla gestione dei Rifiuti (RGR),
- La Legge Organica Comunale (LOC),
- Il Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC),
- ogni altra normativa al caso applicabile,

ordina:

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

La presente ordinanza stabilisce le tariffe applicabili alla fatturazione per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti nel Comune di Cevio per l'anno 2026.

**Art. 2**  
**Tassa base**

<sup>1</sup> Richiamato l'art. 15 RGR, la tassa base prelevata dal Comune è fissata come segue:

	<b>Tassa IVA esclusa</b>
<b>Economie domestiche</b>	
Persona singola	CHF 95.00
Formate da due o più persone	CHF 135.00
Residenze secondarie	CHF 135.00
<b>Attività economiche (persone giuridiche)</b>	
Aziende, industrie, artigiani, negozi, commerci, uffici, istituti	CHF 225.00
Enti pubblici, aziende agricole	CHF 120.00
Esercizi pubblici (senza alloggio o senza refezione)	CHF 240.00
Altri esercizi pubblici (con alloggio e/o refezione)	CHF 355.00
Campeggi occasionali Ritenuto un minimo di CHF 50.00 e un massimo di 200.00	CHF 0.50 al giorno per partecipante
Casi particolari	Art. 15 cpv. 6 RGR
Scarti vegetali	Si applica l'art. 8 dell'ordinanza municipale concernente la gestione e l'uso delle piazze comunali di raccolta degli scarti vegetali del 20 maggio 2014

<sup>2</sup> Per obbligo di legge, alle tasse va aggiunta l'IVA del 8.1%.

**Art. 3**  
**Pagamento e scadenza**

La tassa dovrà essere pagata come a fatturazione, con scadenza entro il 31 agosto, momento a partire dal quale cominciano a decorrere gli interessi di mora del 4%.

**Art. 4**  
**Pubblicazione**  
**ed entrata in vigore**

In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 20 febbraio 2026 per 30 giorni, periodo entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC e 208 LOC). Trascorso infruttuoso il termine di ricorso, la stessa entra in vigore.

**Art. 5**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali applicabili in materia.

**Art. 6**  
**Effetto sospensivo**

<sup>1</sup> Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la competente autorità lo accorda.

<sup>2</sup> In presenza di un ricorso, la tassa dovrà comunque essere emessa e incassata, con eventuale successivo conguaglio per l'importo effettivamente dovuto.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:  
*Wanda Dadò*

Il Vicesegretario:  
*Adamo Borghesu*

Comune  
di  
Cevio



Ordinanza approvata con risoluzione municipale n. 52 del 17 febbraio 2026.